



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale Agrigento
IV° Settore - Polizia Municipale

Ordinanza Ingiunzione n. 93 del 08/06/2024

L'anno 2024 il giorno 08 del mese di Giugno presso gli uffici del Corpo di Polizia Municipale, sito in Ribera nella Via Brunelleschi n. 2, il Comandante f.f. E.Q. del IV° Settore – Polizia Municipale, Commissario Ciro Ruvolo ha adottato la seguente Ordinanza:

ORDINANZA INGIUNZIONE n. 93 del 08/06/2024 (art 18 legge 24-11-1981, n. 689)	
Generalità del Trasgressore	<u>Autore della violazione:</u> sig.ra Omissis <u>Obbligato in solido:</u> Omissis
Natura dell'infrazione	Violazione degli artt. 19 e 21 della Legge 28/99, per aver esercitato commercio elettronico omettendo di comunicare al Comune quanto previsto dall'art 19 e dall'art. 21 comma 3 della Legge Regionale 28/99; Violazione contestata al trasgressore in data 28/02/2024 a seguito di accertamenti iniziati a decorrere dal 19/12/2023.
Sanzione amministrativa	Art. 22 comma 1 della Legge Regionale 28/99 che prevede una sanzione amministrativa da € 1.549,00 al € 15.493,00.
Autorità procedente	Comandante della Polizia Municipale f.f. E.Q. Commissario Ciro Ruvolo Responsabile del Procedimento: Ispettore Capo Carmelo Novara
Rapporto (art. 17 L. 689/81) Contestazione/notificazione (art. 14 L. 689/81)	Verbale di constatazione e contestazione del 28/02/2024 a carico di Omissis per la violazione degli artt. 19 e 21 della Legge Regionale 28/99 per aver esercitato commercio elettronico omettendo di comunicare al Comune quanto previsto dall'art 19 e dall'art. 21 comma 3 della Legge R. 28/99 La sanzione di cui sopra è stata contestata direttamente all'autore della violazione e all'obbligato in solido in data 28/02/2024

Il Comandante f.f. E.Q. del IV° Settore – Polizia Municipale

VISTO:

- l'art 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le competenze dei dirigenti all'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI

- gli atti d'ufficio;

RICHIAMATI:

- gli artt. 19 e 21 della Legge Regionale 28/99;
- l'art.18 della Legge 689/81 che individua il Comune di Ribera quale autorità competente ai fini del procedimento in discorso ovvero per l'emanazione dei provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;

PREMESSO CHE:

- in data 28/02/2024 personale della Compagnia Guardia di Finanza di Sciacca ha contestato l'infrazione su meglio descritta in violazione degli artt. 19 e 21 della Legge R. 28/99, per aver esercitato commercio elettronico omettendo di comunicare al Comune quanto previsto dall'art 19 e dall'art. 21 comma 3 della Legge Regionale 28/99;
- il verbale di contestazione del 28/02/2024, che individua il trasgressore e l'obbligato in solido, le cui generalità sono indicate nell'intestazione del presente provvedimento, e non identifica ulteriore persone obbligate in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- si da atto che il processo verbale di accertamento è stato contestato all'autore della violazione in data 28/02/2024 come superiormente indicato;
- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

RILEVATO CHE:

- il processo verbale di accertamento individua che vi è stata la violazione gli artt. 19 e 21 della Legge R. 28/99 che prevede, per il caso in specie, ai sensi dell'art. 22 comma 1 della Legge R. 28/99, una sanzione amministrativa da € 1.549,00 al € 15.493,00 e che ai sensi della L. 689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € **3.098,00** (entro 60 giorni), quale

importo più favorevole alla stessa;

- non risulta agli atti che sia avvenuto, nel termine dei 60 giorni dalla notificazione o contestazione, il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81;
- in data 03/04/2024, per tramite dell'Avv. Giovanniluca Di Grado, il trasgressore ha presentato scritti difensivi al Sindaco di Ribera, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81;
- in data 10/05/2024, tali scritti difensivi sono stati trasmessi alla Compagnia della Guardia di Finanza di Sciacca per le opportune controdeduzioni;
- in data 27/05/2024, la Compagnia della Guardia di Finanza di Sciacca, ha trasmesso, in riscontro, le controdeduzioni richieste, dove sostanzialmente, con motivazioni argomentate (agli atti dell'ufficio depenalizzazione): si evince che venivano respinte le osservazioni addotte negli scritti difensivi;
- sono state osservate le disposizioni di legge sulla contestazione e notificazione.

VALUTATE le modalità di calcolo del quantum della sanzione da irrogare specificate nel verbale di contestazione del 28/02/2024, redatto da personale della Compagnia Guardia di Finanza di Sciacca;

RITENUTO che le stesse sono condivisibili, ai sensi dell'art. 11 della L.689/81, poiché tengono nella giusta considerazione:

- la gravità della violazione desunta da ogni circostanza del caso concreto;
- l'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose della violazione e quindi del ravvedimento dimostrato dall'autore dopo il fatto.

RITENUTO:

- di dover procedere ai sensi dell'art 18 della L. 689/81;
- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;
- che la motivazione per "*relationem*" è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicitate mediante il riferimento al Processo Verbale di accertamento che, in quanto notificato al trasgressore o/a obbligato in solido, è entrato nella sua sfera di conoscibilità legale e quindi nella sua disponibilità;
- non applicabili i termini generali dell'art. 3 c. 3, della Legge n. 241 del 07/08/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge 689/81, che risulta legge speciale, organica e compiuta;
- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/81;

ORDINA

di versare la somma di € 3.098,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dalla violazione in premessa richiamata ed € 9,80 per spese di notifica del presente atto, per un totale di **€ 3.107,80**;

INGIUNGE

al predetto trasgressore di provvedere al pagamento della somma complessiva pari ad **€ 3.107,80** comprensiva di € 3.098,00 per sanzione amministrativa pecuniaria ed € 9,80 per spese di notifica del presente atto, mediante versamento tramite F23 dove devono essere indicati: il codice tributo **7421T**, il codice causale **PA**, il codice ufficio **9C7** e il codice territoriale **I533**. Nella causale del versamento deve essere indicato: "*Pagamento Ordinanza Ingiunzione n. 93 del 08/06/2024 del Comune di Ribera*", entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della legge 689/81.

Di notificare il presente provvedimento al trasgressore e all'obbligato in solido;

Di pubblicare il presente atto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari e/o il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo il disposto del D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, integralmente all'albo pretorio;

Di dare atto che, avverso la presente Ordinanza ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, opposizione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81 al Giudice di Pace di Ribera.

Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento verrà inserito nel fascicolo delle Ordinanze Ingiunzioni, tenuto presso il Comando di Polizia Municipale.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isp. capo Carmelo Novara

Il Comandante f.f. E.Q.
F.to Commissario Ciro Ruvolo